CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 281 DECIES C.P.C.

IN OPPOSIZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 84 E 170 DEL D.P.R. 115/2002

AL DECRETO DI PAGAMENTO

DEL COMPENSO DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO

AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'Avv. _____ del Foro di _____, codice fiscale _____, nato a _____ in data _____ ed ivi residente _____, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale a _____, in proprio e quale difensore di sé medesimo ai sensi dell'art 86 c.p.c. (il quale ai sensi dell'art. 125 c.p.c., anche al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata_____),

PROPONE OPPOSIZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 84 E 170 DEL D.P.R. 115/2002

all'Ecc.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Firenze in relazione:

al decreto di pagamento della Corte di Appello di Firenze del _____, depositato in cancelleria il _____ e notificato il _____ a mezzo di posta elettronica certificata relativo alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, depositata il _____- sulla piattaforma informatica SIAMM, nell'ambito del **procedimento penale n. _____a carico dell'imputato _____**,

CONTRO

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*, codice fiscale 97591110586, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,

E NEI CONFRONTI

della **PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**, in persona del Procuratore *pro tempore,* codice fiscale 80028430488 (quale parte del procedimento penale n. _____),

esponendo a sostegno i motivi in fatto ed in diritto di seguito indicati.

F A T T O

L'odierno ricorrente, quale difensore di fiducia del Sig. _____, nato a _____ il _____, assisteva il predetto nel_____.

Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore depositava sulla piattaforma informatica SIAMM la propria richiesta di liquidazione del compenso corredata dei necessari allegati, chiedendo l'applicazione del compenso secondo gli importi forfetizzati, già ridotti ex art. 106 bis T.U. ed in via convenzionale, indicati nel "Protocollo di Intesa" del 25/7/2016 della Corte d'Appello di Firenze (**DOC. 12**), anche per quanto concerne la variabile in aumento relativa al procedimento con imputato detenuto, come in questo caso; nello specifico venivano allegati alla predetta istanza i seguenti documenti: *"1) notula Avv. _____i redatta secondo gli importi forfetizzati indicati nel "Protocollo di Intesa" del 25/7/2016;2) copia decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Corte di Appello di Firenze – ___ Sezione Penale con decreto del _____ depositato il _____; 3) copia certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di iscrizione dell'Avv. _____in elenco dei difensori nominabili per il patrocinio a spese dello Stato; 4) decisione Corte di Appello del _____-"*.

In data _____ veniva notificato a mezzo di posta elettronica certificata il decreto di pagamento della Corte di Appello del _____, depositato in cancelleria il _____, con cui la Corte liquidava importi di molto inferiori rispetto a quelli concordati nel suddetto "Protocollo di Intesa" del 25/7/2016 della Corte d'Appello.

D I R I T T O

Il decreto di pagamento si dimostra però errato e meritevole di essere riformato per i motivi in seguito esposti.

A) ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA APPLICAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI INTESA".

Nonostante il difensore avesse espressamente richiesto l'applicazione del "Protocollo di Intesa" del 25/7/2016, la Corte nel redigere il decreto di pagamento oggi opposto ha ignorato detta richiesta, effettuando una liquidazione basata sui parametri ministeriali, peraltro applicati in maniera non condivisibile (vd. *infra*).

L'assenza di qualsiasi motivazione in proposito impedisce il sindacato sul processo logico giuridico che ha indotto la Corte a non applicare il predetto "Protocollo di Intesa".

Giova ricordare che il "*Protocollo di Intesa per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Firenze dei parametri di cui al D.M. 55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. Spese di Giustizia) ed equiparati*" è stato emanato su impulso della stessa Corte

d'Appello di Firenze e ratificato dall'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, dal Coordinamento delle Camere Penali della Toscana, dall'Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Camera Penale di Firenze, oltre che dalla stessa Corte d'Appello di Firenze; pare importante ricordare che detto "Protocollo di Intesa" è stato emanato per "*migliorare il funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari e di tutto quanto ad essi riferibile*", con "*lo scopo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi al fine di assicurare i criteri tendenzialmente uniformi con valutazioni eque ed omogenee, di snellire le relative procedure e di ridurre il numero delle opposizioni*".

Il Protocollo prevede una serie di tabelle con "importi base", che costituiscono "*il quantum liquidabile per i processi di semplice e rapida definizione*"; sono previste inoltre delle maggiorazioni in presenza di circostanze specifiche (come, per esempio, quando l'imputato si trova detenuto) che costituiscono una serie di "variabili in aumento" dettagliatamente descritte.

Nel caso di specie la notula del difensore è stata redatta secondo gli importi, forfetizzati e già ridotti ex art. 106 *bis* T.U. ed in via convenzionale, indicati nel "Protocollo di Intesa" del 25/7/2016, precisamente nella **TABELLA D – PROCEDIMENTI CAMERALI (vd. pag. 4 in basso e pag. 5 del Protocollo)** e nelle previste **VARIABILI IN AUMENTO per i "*procedimenti che riguardano imputati detenuti: aumento forfettario: € 200,00*" (vd. pag. 5 del Protocollo).**

La notula presentata dal difensore, come sopra redatta e depositata, conteneva pertanto le voci di seguito trascritte:

TABELLA BASE

- FASE DI STUDIO:	*€ 180,00*
- FASE INTRODUTTIVA:	*€ 350,00*
- FASE DECISIONALE:	*€ 600,00*
- AUMENTO PER PROCEDIMENTO CON IMPUTATO DETENUTO:	*€ 200,00*
TOTALE RICHIESTO:	***€ 1.330,00***

Oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cap come per legge.

Nel decreto di pagamento oggi opposto, invece, non viene riconosciuta la variabile in aumento di € 200,00 per essere l'imputato detenuto per questa causa (peraltro presente in udienza); appare pertanto evidente la violazione del "Protocollo di Intesa" che a pag. 5 prevede espressamente detto aumento (*"procedimenti che riguardano imputati detenuti: aumento forfettario: € 200,00"*) per il solo fatto che l'imputato è detenuto, in quanto questa condizione comporta un evidente aggravio del lavoro del difensore che deve interloquire con un assistito ristretto in carcere, con tutte le complicazioni che ciò comporta.

Inoltre il decreto di pagamento oggi opposto, dopo aver escluso la variabile in aumento di € 200,00, riduce l'importo complessivo della TABELLA BASE (pari ad € 1.130,00) e liquida così solo € _____; così facendo viene operata un'ulteriore diminuzione del ____% sugli importi previsti nel "Protocollo di Intesa" che - ricordiamo - sono forfetizzati e già ridotti ex art. 106 bis T.U. ed in via convenzionale; inoltre, così facendo, il decreto di pagamento oggi opposto appare ignorare che gli importi della TABELLA BASE del "Protocollo di Intesa" sono stati previsti proprio per individuare "*il quantum liquidabile per i processi di semplice e rapida definizione*" come quello di specie.

Come detto sopra, l'assenza di motivazione in ordine alla disapplicazione del "Protocollo di Intesa" impedisce di comprenderne le ragioni, potendo così solo evidenziarne le evidenti violazioni, sia per quanto concerne i singoli importi liquidati, sia per quanto concerne l'applicazione della variabile dovuta per lo stato di detenzione dell'imputato.

Pertanto, appare ragionevole che il decreto di pagamento impugnato venga riformato e che venga riconosciuto al difensore, in luogo dell'importo liquidato di € _____ oltre accessori, l'importo complessivo richiesto di € 1.330,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cap come per legge, così come risultante dall'applicazione del "Protocollo di Intesa".

B) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI MINISTERIALI.

Sebbene la mancata applicazione del "Protocollo di Intesa" risulti essere il motivo principale di doglianza, pare opportuno evidenziare che il decreto di pagamento oggi opposto risulta non essere nemmeno rispettoso dei valori previsti nei parametri ministeriali vigenti.

Infatti, applicando il valore dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, previsti nella "*Tabella attività penale*" per la Corte d'Appello, risulta un valore per la fase di studio di € 473,00 riducibile fino ad € 236,50, un valore per la fase introduttiva di € 945,00 riducibile fino ad € 472,50 ed un valore per la fase decisionale di € 1.418,00 riducibile fino ad € 709,00; sommando i valori suddetti già ridotti al loro minimo (€ 236,50 + € 472,50 + € 709,00), si ottiene un totale di € 1.418,00, che, poi decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 *bis* del D.P.R. n. 115/2002, diventa un importo minimo da liquidare di € 945,33, oltre spese generali, iva e cap.

Appare pertanto evidente che il decreto di pagamento ha comunque violato anche gli stessi parametri ministeriali, finendo per liquidare l'importo di € _____ oltre accessori, invece del valore minimo (già diminuito al massimo e quindi non ulteriormente riducibile) di € 945,33 oltre accessori.

Nel caso di specie risulta che la massima diminuzione dei valori è stata applicata non sull'importo del parametro ministeriale vigente, ma sull'importo presente nel "Protocollo di Intesa" che è già, di per sé, prossimo al valore minimo, con il risultato di liquidare nel decreto di pagamento impugnato importi ben al di sotto delle diminuzioni operabili, con evidente violazione della norma stessa, costituita dall'art. 12 co. 1 del D.M. 55/2014 che, modificato dal D.M. 147/2022, prevede che i compensi previsti nei parametri ministeriali "*possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento*".

Pertanto, il decreto di pagamento impugnato si dimostra errato non solo per la mancata applicazione del "Protocollo di Intesa", ma anche per il mancato rispetto dei valori dei parametri ministeriali, diminuiti oltre i limiti previsti dalla stessa norma.

* * *

Tutto ciò premesso, l'Avv. _____, in proprio e quale difensore di sé medesimo,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia fissare con decreto, ai sensi dell'art. 281 *undecies* c.p.c. co. 2, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza, con espresso avvertimento che:

- la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;
- la difesa tecnica mediante Avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte di Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali;
- la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiarandola contumacia;

per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

A) ordinare in favore dell'Avv. _____, **ad integrazione della già liquidata somma di € _____ (oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge)** di cui al decreto di pagamento della Corte di Appello di Firenze del _____ (depositato in cancelleria il _____ e notificato il _____, relativo al compenso dell'Avv. _____, quale difensore dell'imputato Sig. _____ ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel procedimento penale n. _____, **il pagamento dell'ulteriore somma di € _____ (oltre spese generali 15%, iva e cap**

come per legge) o della diversa somma ritenuta di Giustizia, rideterminando così il compenso complessivo in € 1.330,00 (oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge) o nella diversa somma ritenuta di Giustizia;

B) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento delle spese e dei compensi di causa del presente procedimento di opposizione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Offre in comunicazione i seguenti documenti:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 n. 3 bis c.p.c. si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità. Ai soli fini della determinazione dell'importo del contributo unificato, si dichiara inoltre che il valore del presente procedimento è di € _____ e che è stato versato un contributo unificato di € _____-, oltre alla marca di € 27,00 per anticipazioni forfettarie.

Firenze, _____.

Avv. _____